

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Tipo di documento	Regolamento Generale
Codice documento	RG-01
Copia	<i>Copia controllata</i> ☐ <i>Copia non controllata stampata da cartella SGQ</i>
Destinatario copia	

Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	3
3.	DEFINIZIONI	3
3.1	Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni	4
4.	CONDIZIONI GENERALI.....	4
4.1	Iter Certificativo	4
4.2	Pagamenti.....	5
4.3	Libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione.....	5
4.4	Sicurezza	5
5.	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
5.1	Riesame della richiesta di offerta.....	5
5.2	Accettazione offerta	5
5.3	Presentazione della Domanda di Certificazione	6
5.4	Esame DOCUMENTALE	6
5.5	pianificazione dell'audit e comunicazione del gruppo ispettivo	6
5.6	Visita di Ispezione Iniziale	7
5.7	Valutazione della prestazione del prodotto	8
5.8	Rilascio della Certificazione.....	9
5.9	Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica	9
5.10	Prelievo campioni per prove di controllo delle prestazioni secondo avcp 1+	10
5.11	Condizioni minime per certificazione mediante rebranding	10
5.12	Audit straordinari.....	11
6.	ESTENSIONE O LIMITAZIONE DELLO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
6.1	Estensione ad altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva.....	11
6.2	Estensione ad altra Unità Produttiva	11
6.3	Limitazione dello scopo di certificazione	11
7.	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	12
7.1	Durata della Certificazione	12
7.2	Condizioni di validità della certificazione.....	12
7.3	Comunicazione con l'organismo	12
8.	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	12
9.	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE	13
10.	CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO	13
10.1	Sospensione.....	13
10.2	Revoca	14
10.3	Rinuncia alla certificazione.....	15
11.	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	15
11.1	Modifiche apportate da TECNO PIEMONTE	15
11.2	Modifiche apportate dal produttore sul prodotto	15
11.3	Altre modifiche	16
12.	RESPONSABILITA' DI TECNO PIEMONTE.....	16
12.1	Riservatezza	16
12.2	Tutela dei dati personali (Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR')	16
12.3	Altre responsabilita'	16
13.	CONDIZIONI ECONOMICHE	17
13.1	Tariffe	17
13.2	Condizioni di pagamento	17
14.	RECLAMI, RICORSI E CONTROVERSIE	17
14.1	Gestione dei reclami	17
14.2	Gestione dei ricorsi	18
14.3	Controversie	18
15.	REGOLE PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO.....	18
16.	OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO.....	19

13	30/07/26	Revisione cap. 5.6 a fronte di rilievi ACCREDIA	COZZI	ARRIGONI	ARRIGONI
12	12/01/26	Aggiornamenti formali	COZZI	ARRIGONI	ARRIGONI
0	26/01/07	Emissione	COZZI	BELTRAME	FERRERO
Rev.	Data	Oggetto revisione	<i>(Firma RdQ)</i> Redatto	<i>(Firma DT)</i> Verificato	<i>(CTC)</i> Approvato

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le modalità secondo cui:

- opera Tecno Piemonte S.p.A. per l'attività di VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento UE 305/11 “Prodotti da costruzione” (di seguito indicato come “Regolamento”) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro Marcatura CE, per i Mandati sottoelencati.
- Le Aziende produttrici (di seguito indicato come “Produttore”) richiedono, ed in caso di ottenimento, mantengono la certificazione di VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE, dei prodotti nell'ambito del Regolamento UE 305/11 “Prodotti da costruzione” per i Mandati sottoelencati.

Mandato	Prodotto	Sistema di Attestazione
M100	Prefabbricati in calcestruzzo	2+
M101	Porte pedonale esterne su via di fuga	1
	Porte, finestre, portoni e cancelli	3
M102	Membrane bituminose	2+
	Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi sotto le piastrelature	3
M107	Geotessili e geo sintetici	2+
M112	Legno strutturale	2+
M113	Pannelli a base di legno	2+
M114	Cementi e Cementi da muratura	1+
	Leganti idraulici	2+
M116	Elementi da muratura e Malte da muratura	2+
M118	Canalette di drenaggio	3
M120	Componenti strutturali metallici	2+
M124	Conglomerati bituminosi, Bitumi e leganti bituminosi	2+
M125	Aggregati	2+
M127	Adesivi per piastrelle	3
	Additivi per calcestruzzo e pigmenti	2+
	Ceneri volanti per calcestruzzo	1+
	Fibre per calcestruzzo	1/3
M128	Sistemi di protezione e riparazione del calcestruzzo	2+

Ulteriori dettagli sulla procedura di certificazione per i diversi tipi di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti sono contenuti nei Regolamenti relativi alle singole tipologie, detti Regolamenti Particolari (RP), scaricabili dal sito web di Tecno Piemonte www.tecnopiemonte.com.

È possibile venire a conoscenza dei prodotti per i quali Tecno Piemonte è autorizzato ad operare secondo Direttive o Regolamenti Europei consultando l'apposito elenco riportato sul sito istituzionale aziendale o l'elenco ufficiale riportato sul sito NANDO.

È responsabilità del Produttore, il rispetto delle leggi e delle Norme cogenti applicabili al prodotto in questione.

Nel caso in cui il produttore gestisca attraverso un unico sistema FPC più siti produttivi è possibile la certificazione multi-sito: un unico certificato attesta la conformità del FPC che interessa i relativi siti.

Si precisa che, a garanzia della correttezza e trasparenza del proprio operato, Tecno Piemonte non svolge:

- attività di consulenza per la realizzazione e/o implementazione del sistema FPC del Produttore; le informazioni acquisite nel corso dell'attività di certificazione vengono trattate come riservate;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;

e non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Il presente Regolamento viene applicato in maniera uniforme ed imparziale a tutte le Organizzazioni che richiedono la certificazione del proprio FPC a Tecno Piemonte; l'accesso a tali servizi non dipende dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La normativa di riferimento è da ritenersi applicabile nella sua ultima edizione. L'elenco sotto riportato non ha carattere esaustivo, ma comprende le principali norme applicabili:

- Regolamento Europeo 305/2011 sui Prodotti da Costruzione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
- Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- D.lgs. del 16/06/2017 n. 106 – *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE*
- Linea Guida della Commissione
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti
- UNI EN ISO 19011, Linee guida per audit di sistemi di gestione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 45020, Normazione e attività connesse - Vocabolario generale
- NB-CPR/17-743 Position Paper - Basic conditions for notified certification bodies in relation to rebranding and subcontract manufacture

3. DEFINIZIONI

Per la terminologia riguardante la Certificazione di Prodotto valgono in generale le definizioni riportate nel Regolamento (UE) 305/11 e nella norma UNI CEI EN 45020. Ad alcuni termini, ricorrentemente usati nel testo, vengono attribuite le definizioni riportate nel seguito.

Produttore: termine usato per indicare un fabbricante che fornisce un prodotto o un servizio, collegata a Tecno Piemonte mediante accordi che prevedono il rispetto degli standard qualitativi indicati nel Regolamento.

Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio

Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Prove Iniziali: processo mediante il quale Tecno Piemonte, prima di concedere la Certificazione o di estenderla, determina la prestazione del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative. Nel presente Regolamento la Prova Iniziale è denominata "Prova di Tipo" o "ITT". La prestazione del prodotto può anche essere determinata in base a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

Prodotto-tipo: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione.

prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

controllo della produzione in fabbrica (CPF): il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Sorveglianza: attività mediante la quale Tecno Piemonte verifica il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Più precisamente, l'attività consiste nella sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Unità Produttiva: sito in cui l'Azienda realizza il prodotto oggetto della domanda di Certificazione.

Visita di Ispezione Iniziale: azione mediante la quale Tecno Piemonte si accerta che l'Azienda richiedente soddisfi i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalla norma o dal regolamento applicabile per il rilascio della certificazione. Tale visita comprende la Valutazione del Sistema Qualità dell'Unità Produttiva aziendale, ed in particolare modo l'ispezione dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica.

Prove Periodiche: processo mediante il quale Tecno Piemonte verifica la costanza delle prestazioni del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative.

Prodotto da costruzione in Rebranding: Prodotto da costruzione immesso sul mercato da un produttore con il suo nome o marchio, che non lo produce fisicamente ma che utilizza il processo di produzione di un altro produttore.

3.1 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

I Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti dal presente Regolamento sono di 4 tipi: 1+, 1, 2+, 3, che si differenziano in base alle responsabilità di intervento del Produttore e dell'Organismo Notificato. In particolare:

Compiti del Produttori	Compiti dell'Organismo Notificato (ON)	Ulteriori compiti del produttore a fronte della Certificazione
SISTEMI 1+		
- Controllo del processo di Produzione in Fabbrica (FPC); - Prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.	- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) compreso il campionamento; - Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC; - Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC; - Prove di controllo compreso il campionamento; - Certificazione del FPC.	- A fronte del Certificato rilasciato dall'ON emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP); - Marcatura ed etichettatura del prodotto.
SISTEMI 1		
- Controllo del processo di Produzione in Fabbrica (FPC); - Prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.	- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) compreso il campionamento; - Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC; - Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC; - Certificazione del FPC.	- A fronte del Certificato rilasciato dall'ON emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP); - Marcatura ed etichettatura del prodotto.
SISTEMI 2+		
- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT); - Controllo del processo di Produzione in Fabbrica (FPC); - Prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.	- Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC; - Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC; - Certificazione del FPC.	- A fronte del Certificato rilasciato dall'ON emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP); - Marcatura ed etichettatura del prodotto.
SISTEMI 3		
- Controllo del processo di Produzione in Fabbrica (FPC).	- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).	- A fronte del Certificato rilasciato dall'ON emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP); - Marcatura ed etichettatura del prodotto.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 ITER CERTIFICATIVO

Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad ottenere la Certificazione del proprio Sistema di controllo del processo produttivo in conformità ai requisiti del Regolamento UE 305/11. Al fine di ottenere la già menzionata certificazione, a seconda del sistema di attestazione sopra descritti (ad esclusione del SA 3), il produttore deve:

- Aver predisposto un Manuale che descriva il sistema FPC, in conformità alla normativa applicabile;
- Aver eseguito e documentato le prove di tipo iniziali (ITT);
- Aver attuato un sistema per il controllo del processo di produzione, secondo le modalità definite dal proprio FPC ed avvalendosi di procedure scritte e sistematiche registrazioni che ne dimostrino l'effettiva applicazione e l'efficacia, (prove periodiche);

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- Aver eseguito un ciclo completo di prove di controllo interno sul prodotto in certificazione;
- Accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da Tecno Piemonte.

4.2 PAGAMENTI

La concessione del Certificato di costanza di prestazione (Sistemi 1 e 1+), Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema 2+), Valutazione della prestazione del prodotto (Sistema 3), e Lettera di mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari indicati nell'offerta.

Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, conducono alla sospensione o al ritiro del Certificato secondo quanto previsto dal capitolo 10 del presente Regolamento.

4.3 LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

Il Produttore che abbia attivato l'iter certificativo con Tecno Piemonte deve, durante la Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, garantire agli Ispettori di Tecno Piemonte il libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita, per l'identificazione e/o il prelievo dei campioni.

4.4 SICUREZZA

Il Produttore deve impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato tutte le informazioni e le misure necessarie alla sicurezza delle condizioni di lavoro relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi e le installazioni soggette all'ispezione come da D.lgs. 81/08. Durante l'esecuzione della Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, deve mettere a disposizione degli ispettori incaricati tutti i DPI specifici del processo e che gli stessi siano accompagnati per tutto il periodo di svolgimento dell'ispezione da personale del produttore incaricato. Inoltre, deve informare, ove sia necessario, Tecno Piemonte circa ogni conosciuto pericolo o rischio, attuale e/o potenziale, che possa essere associato alla visita e ai campionamenti, inclusa la presenza di rischi dovuti a radiazioni, tossicità o nocività ovvero elementi o materiali esplosivi, inquinanti e avvelenanti.

5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 RIESAME DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

Il Produttore deve inoltrare a Tecno Piemonte, quale Organismo Notificato (ON), la richiesta di offerta per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti che desidera sottoporre a marcatura CE, per i quali è disponibile una norma armonizzata. Tale richiesta deve essere inviata per iscritto, anche a mezzo e-mail, nella quale si devono riportare almeno:

- i riferimenti societari;
- una sintetica descrizione del prodotto e dell'uso previsto;
- la norma armonizzata di riferimento;
- l'ubicazione dell'unità produttiva;
- la persona di riferimento;
- l'indizio e-mail ove inviare l'offerta.

Unitamente alla richiesta deve essere allegata copia della Visura camerale o documento equivalente aggiornato. Nel caso siano possibili più sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, si deve precisare quale è quello di interesse.

Tecno Piemonte procede al riesame della richiesta valutandone la fattibilità, se necessario richiede ulteriori informazioni in merito, e se ritenuta applicabile procede all'invio della relativa offerta.

Sulla base delle informazioni ricevute, Tecno Piemonte formula una specifica offerta economica, che invia al Produttore unitamente al modulo "Domanda di certificazione".

5.2 ACCETTAZIONE OFFERTA

Nel caso vengano accettate le condizioni economiche proposte nell'offerta, L'insieme di:

- Domanda di certificazione compilata e controfirmata;
- Offerta controfirmata;
- Il presente Regolamento RG-01 (scaricabile dal sito web www.tecnopiemonte.com);
- I Regolamenti Particolari RP applicabile per famiglia di prodotti (scaricabili dal sito web www.tecnopiemonte.com);

costituiscono il contratto fra Produttore e Tecno Piemonte. È cura di Tecno Piemonte comunicare al Produttore eventuali modifiche apportate ai Regolamenti, trasmettendogli o indicandogli dove trovare la versione aggiornata.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Il contratto stipulato tra Tecno Piemonte e il Produttore comprende:

- L'analisi documentale di cui al Par. 5.4
- La visita di certificazione Par. 5.6
- L'eventuale rilascio della certificazione Par. 5.87
- Le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Par. 5.9
- Il riferimento ad eventuali audit di estensione e/o straordinari;
- Il campionamento ed esecuzione delle prove iniziali di tipo (ITT) da parte dell'Organismo (in aggiunta per Sistemi 1+ e 1) Par. 5.7;
- Il campionamento ed esecuzione delle prove di controllo ispettivo da parte dell'Organismo (in aggiunta per Sistemi 1+) Par. 5.10;

Per i soli Sistemi 3:

- L' esecuzione delle prove iniziali di tipo (ITT) da parte dell'Organismo Par. 5.7;
- L'eventuale rilascio della certificazione Par. 5.8

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di Tecno Piemonte.

5.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

La Domanda di Certificazione, debitamente compilata e sottoscritta, costituisce documento indispensabile per l'avvio dell'iter di certificazione. La restituzione della Domanda, deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per poter eseguire l'esame documentale (Par. 5.4), oggetto dello svolgimento della prima fase delle attività di certificazione.

Di seguito si elencano i documenti richiesti per i Sistemi 1+, 1 e 2+:

- Manuale FPC; esso deve contenere l'elenco delle procedure applicate (producibile anche mediante un allegato separato);
- Prove Iniziali di Tipo (ITT);
- Piano di fabbricazione e controlli;
- Visura camerale o documento equivalente.

Mentre per i documenti richiesti per i Sistemi 3:

- Documentazione tecnica descrittiva del prodotto;
- Prove Iniziali di Tipo (ITT).

Nel caso in cui il Produttore richieda la Certificazione essendo già in precedenza certificato da altro Ente, prima di avviare l'iter deve recedere dal contratto stipulato con l'Ente precedente prima di sottoscrivere ed inviare a Tecno Piemonte la Domanda di certificazione, dandone evidenza. Tecno Piemonte considererà l'iter come prima certificazione.

5.4 ESAME DOCUMENTALE

La ricezione da parte di Tecno Piemonte dei documenti di cui al punto 5.3, rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione.

Al ricevimento della documentazione di cui al Par. 5.3, Tecno Piemonte incarica personale ispettivo competente per eseguire l'esame della documentazione col fine di:

- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione ricevuta del produttore;
- valutare se il Produttore possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma armonizzata di riferimento.

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, il corso della pratica viene sospeso e ne viene data comunicazione al Produttore, che deve provvedere all'invio e/o alla risoluzione di quanto richiesto da Tecno Piemonte, al fine di proseguire nell'iter certificativo. Se l'ispettore incaricato giudica soddisfacente ciò che è stato attuato dal produttore, procede con la pianificazione dell'audit in sito.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di Tecno Piemonte.

5.5 PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT E COMUNICAZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO

Conclusa l'analisi documentale con esito positivo, Tecno Piemonte elabora un Piano d'Audit, finalizzato a definire, in termini di attività, tempistiche e risorse impegnate, lo svolgimento della visita ispettiva in sito.

Il Piano viene trasmesso al Produttore unitamente ai nominativi degli auditor incaricati.

L'audit può essere condotto da un solo Auditor (Lead Auditor) o da più auditor coordinati da un Lead Auditor (Gruppo d'Audit), in base alle dimensioni ed alla complessità della realtà aziendale del Produttore.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Eventuali modifiche al piano possono essere concordare dal Produttore con il Lead Auditor incaricato sia prima che direttamente in sede di apertura dell'audit stesso.

Nei casi in cui il produttore, per motivi di urgenza, concordi con Tecno Piemonte di anticipare la verifica ispettiva in campo prima della conclusione dell'esame documentale (max entro 5 gg lavorativi), si potrà svolgere l'audit in sito e, l'esame documentale potrà essere concluso in sede di audit stesso.

È diritto del Produttore, entro due (2) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rifiutare uno o più auditor, fornendone motivazione scritta a Tecno Piemonte. Tecno Piemonte provvederà in tal caso alla nomina di un nuovo Gruppo d'Audit.

Il Produttore è tenuto ad accettare la presenza degli ispettori Accredia (in qualità di osservatori) durante le visite ispettive di Tecno Piemonte presso le proprie sedi. Talora ciò fosse richiesto dall'organismo di Accreditemento, Tecno Piemonte informerà per tempo il Produttore.

Il Gruppo d'Audit viene nominato da Tecno Piemonte in base all'esperienza specifica ed all'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Auditor membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione

5.6 VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

Tecno Piemonte, verificata la disponibilità del produttore richiedente, invia comunicazione della Visita di Ispezione Iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli Ispettori.

La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare la conformità alle norme applicabili, del Controllo di Produzione in Fabbrica, delle attrezzature di produzione e delle prove di controllo del Produttore.

Per l'esecuzione dell'ispezione è necessario che il Produttore garantisca la presenza delle persone responsabili relative alle funzioni coinvolte. È comunque necessario che il Produttore: provvedere a mettere a disposizione del Gruppo d'Audit una persona di riferimento per l'intera durata dell'audit stesso, garantisce l'accesso alle aree in cui si svolgono le attività di ispezione, e metta a disposizione tutta la documentazione pertinente.

L'audit si articola in tre fasi principali:

1. Riunione di Apertura: si svolge alla presenza della Direzione e del responsabile del sistema FPC ed è finalizzata a riepilogare o concordare le modalità dell'audit stesso;
2. Ispezione del sito produttivo del fabbricante;
3. Riunione finale: da svolgersi sempre alla presenza della Direzione e dei responsabili delle varie attività auditate; è finalizzata ad illustrare le risultanze d'audit e concordare azioni eventualmente ritenute necessarie per il completamento dell'iter certificativo.

Gli elementi che devono essere controllati nel corso dell'audit sono riportati nei Regolamenti Particolari di Tecno Piemonte applicabili.

Al termine della visita, nella riunione di chiusura, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione, relazionando sugli eventuali scostamenti riscontrati. Il Produttore, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, firmato dal Produttore e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, nel quale sono evidenziati gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti delle norme applicabili oppure al regolamento particolare di Certificazione di riferimento. Copia del rapporto è consegnato al Produttore.

Qualora siano state riscontrate Non Conformità, come sotto riportato, il Produttore, dopo averne analizzato le cause, stabilisce le azioni correttive che intende intraprendere indicando le tempistiche di risoluzione, e le invia a Tecno Piemonte per l'approvazione.

La classificazione degli scostamenti definita in "raccomandazione", "osservazioni" o "non conformità" è la seguente:

1. **Raccomandazione**, si intende una indicazione data al Produttore, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti. Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte del Produttore. La verifica della presa in carico della raccomandazione da parte di Tecno Piemonte sul Produttore è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza. Il produttore che decide di non considerare questo tipo di segnalazione ne deve motivare le ragioni.
2. **Osservazione**, si intende un rilievo segnalato al Produttore, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi sono solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi segnalati non devono pregiudicare la conformità dei prodotti oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dal Produttore, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

proposte e nei tempi previsti. Una o più osservazione non bloccano la sequenza certificativa, ma può comportare una variazione del giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione.

Il Produttore è tenuto a trasmettere a Tecno Piemonte, entro e non oltre **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di chiusura dell'audit, il piano dei trattamenti previsti, comprensivo delle relative tempistiche di attuazione, analisi delle cause e delle azioni correttive che intende adottare.
Tecno Piemonte provvede alla valutazione della completezza, adeguatezza ed efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte. Qualora la valutazione abbia esito non soddisfacente, il Produttore è tenuto a integrare o revisionare il piano secondo le indicazioni formulate da Tecno Piemonte.
In caso di esito favorevole della valutazione, saranno oggetto di verifica in occasione del successivo audit, da parte del Gruppo di Audit incaricato, al fine di accertarne l'avvenuta presa in carico e l'eventuale implementazione delle azioni di miglioramento. Ferma restando la facoltà di Tecno Piemonte di richiedere, anche prima del successivo audit, le evidenze attestanti la presa in carico e/o l'implementazione delle azioni di miglioramento.

3. **Non Conformità**, si intende una non conformità data al Produttore, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi non sono soddisfatti, ovvero il Gruppo di Ispezione accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato. Una non conformità blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione della certificazione in sorveglianza, se la risoluzione della stessa non viene risolta nei tempi pattuiti. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte potrebbe richiedere un'ulteriore visita ispettiva sul produttore.
- Il Produttore è tenuto a trasmettere a Tecno Piemonte, entro e non oltre **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di chiusura dell'audit, il piano dei trattamenti previsti, comprensivo delle relative tempistiche di attuazione, analisi delle cause e delle azioni correttive che intende adottare.
Tecno Piemonte provvede alla valutazione della completezza, adeguatezza ed efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte. Qualora la valutazione abbia esito non soddisfacente, il Produttore è tenuto a integrare o revisionare il piano secondo le indicazioni formulate da Tecno Piemonte.
In caso di esito favorevole della valutazione, Tecno Piemonte procede alla verifica dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive, mediante verifica in campo e/o riesame documentale, secondo modalità concordate con il Produttore e comunque entro un termine massimo di **3 (tre) mesi** dalla data di conclusione dell'audit, al fine di consentire la chiusura delle Non Conformità.

Se le non conformità rilevate sono in numero e/o entità tali da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema FPC, il processo di certificazione viene sospeso fino all'esecuzione di un audit straordinario, (Par. 5.12 8 del presente Regolamento), finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte, da effettuarsi entro un periodo di tempo stabilito da Tecno Piemonte in base ai rilievi del gruppo d'Audit.

Una volta concluse con esito positivo le attività di verifica da parte del Gruppo d'Audit (assenza o risoluzione di non conformità), il Rapporto ed eventuale documentazione integrativa, viene trasmesso al Comitato di Certificazione, per il prosieguo dell'iter certificativo.

È prevista la partecipazione durante le visite iniziali, di eventuali osservatori ACCREDIA e/o delle Autorità Notificanti, previa comunicazione preventiva da parte dell'ON.

5.7 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

La valutazione delle prestazioni del prodotto si applica per i sistemi 1+, 1 e 3.

Sulla base della norma armonizzata di riferimento e delle indicazioni riportate nella domanda per il servizio di valutazione della costanza delle prestazioni, il Laboratorio Notificato Tecno Piemonte contatta il Produttore per definire le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre alle Prove di Tipo (ITT). Nel caso il prelievo sia specificatamente compito del laboratorio notificato (Sistemi 1 e 1+), le spese di campionamento sono addebitate al produttore. In ogni caso le modalità di identificazione e le caratteristiche di tali campioni devono soddisfare i requisiti delle norme applicabili.

I campioni sono prelevati presso il punto di consegna, devono essere scelti tra i prodotti finiti completi degli eventuali accessori e della documentazione a corredo e contrassegnati univocamente. L'attività è registrata compilando specifico verbale di prelievo redatto in accordo alla norma tecnica di riferimento. Le procedure di campionamento sono descritte nei Regolamenti Particolari di riferimento.

Nel caso i campioni preventivamente prelevati dall'Ispettore debbano essere spediti dal produttore all'ON, gli stessi devono essere idoneamente imballati, a seconda della natura del prodotto e dei requisiti tecnici indicati

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

nelle norme di riferimento, onde evitare alterazioni. Prima della spedizione i campioni devono essere sigillati come autenticazione del campione, in modo inalterabile.

Se l'esito delle prove risulta non conforme ai requisiti delle norme di riferimento, Tecno Piemonte rende noti al Produttore i punti di difformità, precisando gli scostamenti riscontrati.

Nel caso il Produttore ritenga di aver risolto le difformità riscontrate, e decida di procedere a nuova certificazione, dovrà ripetere l'iter inviando nuova Domanda di certificazione.

L'esito delle prove è documentato da Tecno Piemonte con Rapporti di Prova, in accordo al Regolamento e alle norme applicate.

La presentazione di Rapporti di Prova di laboratori notificati diversi da Tecno Piemonte può esimere, in tutto od in parte, il Produttore dall'esecuzione delle Prove di Tipo, a discrezione di Tecno Piemonte.

Le prove sono eseguite da Tecno Piemonte solo con propria attrezzatura e nei propri laboratori. Tecno Piemonte non subappalta ad altri laboratori le prove per le quali è stata notificata.

Sulla base della tipologia di prodotto, e di quanto indicato nelle norme di riferimento applicabili, la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione può essere eseguita anche o solamente attraverso calcoli (ITC), valori desunti da tabelle o ad una documentazione descrittiva del prodotto.

5.8 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

La documentazione relativa all'esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale ed alle Prove Iniziali viene raccolta e verificata e successivamente sottoposta al Comitato Tecnico di Certificazione.

Il Comitato, dopo aver accertato il completo soddisfacimento dei requisiti del presente Regolamento, delibera il rilascio o meno della certificazione richiesta. Le decisioni di delibera sono riportate sul verbale del Comitato. Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto al Produttore le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti della norma applicata e/o al Regolamento Particolare applicabile. Il Produttore si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Tecno Piemonte, che comunque non deve superare i 180 (centottanta) giorni lavorativi.

Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni lavorativi, se i rilievi riscontrati non sono stati risolti positivamente, l'iter certificativo decade e il Produttore dovrà ricominciare dall'inizio la procedura di certificazione. Le spese sostenute da Tecno Piemonte in questa fase sono a carico del Produttore. L'esito negativo della certificazione viene comunicata alle Autorità Notificanti e agli altri Organismi Notificati.

Nel caso di prove per la valutazione e verifica delle prestazioni (Prove di Tipo secondo i SA 1, 1+ e 3) con esito negativo, la pratica viene automaticamente respinta senza passare per la valutazione del Comitato di Certificazione. L'esito è comunicato tempestivamente al produttore.

Il Produttore che non accetti la decisione presa da Tecno Piemonte può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nel Par. 14 del presente Regolamento.

A seguito del rilascio della certificazione, Tecno Piemonte iscrive il Produttore nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione e trasmette tali informazioni agli Organi Notificanti durante la relazione annuale. Tale Registro è aggiornato con frequenza almeno mensile ed è consultabile sul sito web www.tecnopiemonte.com.

5.9 SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Tecno Piemonte attua una Sorveglianza del Produttore in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la concessione. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva, con le modalità e le frequenze stabilite dai Regolamenti Particolari applicabili e/o dalle norme di prodotto applicate e comunque non meno di una all'anno, preferibilmente più o meno due mesi dalla data di emissione della prima certificazione, e comprendono la valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

Le Sorveglianze sono comunicate secondo le procedure indicate nel Par. 5.5 del presente regolamento. Entro i 2 (due) giorni lavorativi precedenti la Visita, Il produttore ha il diritto di ricusare uno o più ispettori motivandone le ragioni per iscritto.

Le procedure di esecuzione degli audit di sorveglianza sono le medesime dell'ispezione iniziale, come descritto nel Par. 5.6 del presente regolamento. Gli elementi da verificare sono riportati nei Regolamenti Particolari applicabili.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Tecno Piemonte può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione, come previsto al Par. 10 del presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

In caso di rifiuto da parte del Produttore, senza valide motivazioni, all'esecuzione dell'audit, Tecno Piemonte può avviare l'iter di sospensione della certificazione. In ogni caso, verranno addebitati al Produttore i costi dell'audit.

È responsabilità del Produttore richiedere l'esecuzione della visita di sorveglianza.

È prevista la partecipazione durante le visite di sorveglianza, di eventuali osservatori ACCREDIA e/o delle Autorità Notificanti, previa comunicazione preventiva da parte dell'ON.

5.10 PRELIEVO CAMPIONI PER PROVE DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI SECONDO AVCP 1+

Le Prove di Controllo delle Prestazioni sono eseguite per fornire una verifica dell'accuratezza dei risultati di prova ottenuti dal Produttore o il rispetto di limiti imposti dalle norme Tecniche di riferimento.

I prelievi dei campioni da sottoporre alle Prove di Controllo delle Prestazioni, secondo i sistemi AVCP 1+, sono responsabilità dell'Organismo Notificato. L'ispettore incaricato esegue il campionamento durante l'audit di sorveglianza (Par. 5.9) o in momento diverso deciso dall'ON, senza necessità di preavviso. Il piano di campionamento è stabilito in base alla norma tecnica di riferimento, nei modi e quantità.

Le modalità di campionamento applicate sono riportate nel Par. 5.7.

Il Produttore deve garantire l'accesso ai punti di campionamento in qualsiasi momento e in totale sicurezza.

Nel caso sia richiesto dalle norme applicate, il prelievo di campioni in contraddittorio, il produttore deve custodirli muniti di appositi contrassegni di identificazione, in contenitori chiusi e sigillati da parte di Tecno Piemonte, mantenendoli a disposizione di Tecno Piemonte in qualsiasi momento e conservati in aree idonee onde evitarne alterazioni. Eventuali dettagli riguardo alla gestione dei campioni possono essere definiti dai singoli Regolamenti Particolari applicabili.

5.11 CONDIZIONI MINIME PER CERTIFICAZIONE MEDANTE REBRANDING

Il rebranding è attuabile solo per i Sistemi 1+, 1 e 2+, e consiste nella certificazione di prodotti da costruzione immessi sul mercato da un Produttore, con il suo nome e marchio, fisicamente prodotti da altro Produttore.

Le condizioni minime che devono sussistere per una Certificazione in rebranding sono:

- deve essere basato sempre su accordi contrattuali condivisi fra le parti che definiscono almeno:
 - le responsabilità di esecuzione delle prove iniziali per la determinazione del prodotto tipo;
 - le responsabilità di esecuzione delle prove di controllo per il mantenimento delle prestazioni dichiarate;
 - le responsabilità di applicazione delle procedure adottate per il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC).

Tali contratti rientreranno altresì nelle condizioni di base per le valutazioni e le verifiche da effettuarsi da parte dell'Organismo Notificato;

- I prodotti forniti da un produttore iniziale A a un produttore di rebranding B, ai fini del rebranding non sono considerati immessi sul mercato dal produttore iniziale A. Il certificato rilasciato dall'Organismo copre solo i prodotti da costruzione immessi sul mercato dal fabbricante a cui è rilasciato il certificato.
- I prodotti da costruzione sono considerati collocati sul mercato singolarmente, unità per unità, quando forniti per la distribuzione o l'uso. I prodotti tenuti in magazzino dal produttore iniziale non sono considerati collocati sul mercato fino a quando non vengono forniti per la distribuzione o l'uso al produttore di rebranding.
- il produttore iniziale non può fare riferimento al certificato rilasciato dall'Organismo Notificato per i prodotti forniti ai fini del rebranding.
- Il produttore di rebranding non può in una DoP o in una marcatura CE fare riferimento all'Organismo Notificato che ha rilasciato un certificato al produttore iniziale. Pertanto, il produttore del rebranding avrà bisogno di un proprio certificato rilasciato dall'Organismo Notificato.
- Il produttore di rebranding è sempre responsabile del prodotto dopo l'immissione sul mercato.

Le valutazioni e le verifiche eseguite dall'Organismo Notificato comprendono:

- Valutazione delle prestazioni mediante prove per i sistemi 1+ e 1 (Par. 5.7);
- Ispezione iniziale sullo stabilimento di produzione e sulle procedure di immissione sul mercato per i sistemi 1+, 1 e 2+ (Par. 5.6);
- Sorveglianza continua sullo stabilimento di produzione e sulle procedure di immissione sul mercato per i sistemi 1+, 1 e 2+ (Par. 5.9);
- Prove di verifica e/o controllo delle prestazioni per i sistemi 1+ (Par. 5.10).

Gli audit iniziali e di sorveglianza devono essere sempre eseguiti presso lo stabilimento di produzione del Fabbricante Iniziale A.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Nel caso in cui il Fabbricante che richiede il rebranding B abbia un magazzino al di fuori dello stabilimento di produzione, l'Organismo Notificato deve sempre eseguire un Audit Iniziale e le successive sorveglianze presso il magazzino del Fabbricante B. Salvo casi puntuali e specifici in cui sia oggettivamente e univocamente determinabile che il trasferimento del prodotto e/o qualsiasi successivo imballaggio e stoccaggio non possa in alcun modo influenzare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione, potendo eseguire in tali casi (specificatamente individuati ed analizzati in forma documentata, inclusi eventuali supporti foto/video) delle valutazioni di tipo documentale sia in fase di Verifica Iniziale sia nelle successive Sorveglianze.

Nel caso in cui il Fabbricante B non abbia un magazzino e le spedizioni ai suoi clienti vengono effettuate direttamente dal Fabbricante A, l'Organismo Notificato, se ha eseguito l'audit iniziale o di sorveglianza nello stabilimento di produzione del Fabbricante A, può non eseguire l'audit iniziale e le successive sorveglianze, se ritenuto opportuno, ma può emettere il Certificato al Fabbricante B sulla base di un Esame Documentale, eseguendo su base documentale anche le successive Verifiche di Sorveglianza.

Nel caso siano richieste attività di campionamento:

1. I prelievi per l'esecuzione delle Prove di Valutazione delle Prestazioni (Prove ITT) saranno eseguiti presso lo stabilimento di produzione iniziale come da Par. 5.7.
2. I prelievi per l'esecuzione delle prove di Controllo delle Prestazioni saranno eseguiti presso i punti di consegna finali come da Par. 5.10.

Con riferimento alla condivisione dei risultati di prova fra i due Fabbricanti, il Fabbricante B deve rendere disponibili all'Organismo Notificato i Rapporti di Prova integrali (Prove di Tipo ITT e prove di autocontrollo), in quanto responsabile della marcatura CE dei propri prodotti.

5.12 AUDIT STRAORDINARI

L'audit straordinario viene previsto quando nel corso dell'ultimo audit eseguito sono state riscontrate non conformità tali, per numero e/o entità, da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema FPC. Nel caso le non conformità non vengano risolte entro i tempi stabiliti o siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, Tecno Piemonte può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state risolte.

Un audit straordinario può essere eseguito:

- In caso di estensione a nuovi prodotti, se per produrre tali prodotti siano state effettuate sostanziali modifiche alle procedure di fabbricazione o se per produrli siano necessarie procedure diverse di produzione da quelle già verificate;
- In caso di sostanziali modifiche al CPF, alla strumentazione di produzione o siano intervenute modifiche ai prodotti;
- In caso di reclami pervenuti dal mercato a Tecno Piemonte.

6. ESTENSIONE O LIMITAZIONE DELLO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 ESTENSIONE AD ALTRO PRODOTTO REALIZZATO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA

Il Produttore che desideri estendere la certificazione ad altro prodotto o stessa famiglia di prodotti realizzati nella stessa Unità Produttiva già certificata, secondo la medesima normativa o normativa diversa compresa nella stessa famiglia di normative, deve presentare Domanda di Certificazione, con l'apposito modulo di cui al Par. 5.3 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica del prodotto oggetto della domanda e completandola con eventuali informazioni integrative rispetto quelle già inviate con la prima domanda. Tecno Piemonte può decidere di non effettuare la Visita di Ispezione, e nel caso di sistemi 1 e 1+, di richiedere l'esecuzione del campionamento del nuovo prodotto per determinare la conformità degli stessi alla normativa di riferimento come da Par. 5.9. Nel caso di esito positivo delle Prove di valutazione delle prestazioni, Tecno Piemonte rilascia un nuovo Certificato.

6.2 ESTENSIONE AD ALTRA UNITÀ PRODUTTIVA

Il Produttore che desideri invece chiedere una nuova certificazione estendendola ad altre Unità Produttive deve ripetere integralmente la procedura di cui al Par. 5 del presente Regolamento.

Alla conclusione di tale procedura, Tecno Piemonte rilascia una nuova certificazione.

6.3 LIMITAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Se durante le attività ispettive iniziale o di sorveglianza, Tecno Piemonte accerta che il fabbricante non assicura la completa conformità del prodotto ai requisiti richiesti dalla norma di riferimento, può decidere di

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

limitare lo scopo della certificazione. Tecno Piemonte deve comunicare la limitazione di scopo del certificato ai Ministeri competenti e agli organismi notificati GNB-CPR.

7. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

I certificati CE hanno la durata prevista dal Regolamento che ne regola l'applicazione. Normalmente non hanno scadenza prefissata, ma rimangono validi sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

7.2 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della Certificazione di Prodotto è subordinata al mantenimento da parte del produttore delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Tale mantenimento è oggetto di Sorveglianza da parte di Tecno Piemonte secondo le modalità definite nell'art. 5.7 del presente Regolamento.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della certificazione devono essere tempestivamente comunicate a Tecno Piemonte, in accordo a quanto prescritto dal Par. 8.4 e 8.6 del presente Regolamento.

7.3 COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO

Il Produttore certificato da Tecno Piemonte deve tempestivamente comunicare in forma scritta all'Organismo il verificarsi delle seguenti condizioni:

- nel caso di reclami sul prodotto immesso sul mercato che ne evidenzino scostamenti significativi dalle condizioni tecnico-prestazionali dichiarate dal Produttore, riferibili al FPC certificato da Tecno Piemonte;
- se sussistono le condizioni indicate nei Par. 11.2 e 11.3 del presente Regolamento;
- nel caso in cui il Produttore avesse la necessità di modificare la data di ispezione precedentemente concordata e notificata o richieda, motivandone le ragioni, una nuova data per l'esecuzione dell'audit;
- Qualsiasi altra informazione che possa influire sulla conformità della certificazione rilasciata da Tecno Piemonte.

8. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

- 8.1** Il Produttore ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione di Prodotto nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta e/o al numero di certificato. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, il Produttore deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione di Prodotto prestazioni non previste dal Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Le istruzioni e le informazioni che accompagnano il prodotto (manuale e/o istruzioni d'uso, ecc.), devono essere approvate da Tecno Piemonte, qualora sia previsto dal Regolamento Particolare di Certificazione applicato.
- 8.2** Il Produttore può utilizzare il logo di Tecno Piemonte con i riferimenti alla certificazione ottenuta su documentazione tecnica, commerciale e pubblicitaria purché vengano soddisfatti i requisiti richiesti da Tecno Piemonte, così come definiti nel documento di riferimento.
- 8.3** Il logo di Tecno Piemonte non deve essere apposto sulla documentazione relativa ad un prodotto diverso da quello oggetto della certificazione ottenuta o comunque essere utilizzato in modo da generare confusione tra prodotti certificati e non certificati.
- 8.4** La Certificazione di Prodotto non è trasferibile ad Unità Produttiva diversa da quella menzionata nel Certificato.
- 8.5** Il Produttore in possesso della certificazione si deve impegnare a:
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
 - fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme e dal presente Regolamento e dalle Regolamento dello specifico prodotto ed ai documenti normativi usati per la fabbricazione del/i campione/i approvato/i da Tecno Piemonte,
 - garantire l'accesso agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle circostanze previste dal presente Regolamento,
 - conservare la registrazione di ogni reclamo relativo ai prodotti compresi nel Certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle visite di sorveglianza.

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL
REGOLAMENTO UE 305/11 CPR**

- 8.6** Il Produttore che desidera modificare le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione deve farne richiesta a Tecno Piemonte, che provvede ad istruire una pratica per le azioni del caso, come indicato nei Par. 11.2 e 11.3. del presente Regolamento.
- 8.7** Il Produttore in possesso di certificazione si impegna ad assistere gli Ispettori di Tecno Piemonte durante la visita di ispezione iniziale, di sorveglianza e la valutazione della prestazione del prodotto, a garantire loro in qualsiasi momento l'accesso ai propri locali durante l'orario di lavoro, per quanto pertinente, e ad esaminare la documentazione necessaria.
- 8.8** Il Produttore si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa, revocata o scaduta.
- 8.9** La Certificazione CE non assolve Il Produttore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri clienti e da quelli di legge che le derivano dai prodotti forniti. Tecno Piemonte è responsabile per danni verso terzi solo quando ne sia dimostrabile univocamente la riconducibilità all'attività certificativa.

9. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso del certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata,
- il Produttore apporti al prodotto una modifica non accettata da Tecno Piemonte,
- il Produttore ometta di recepire una modifica delle condizioni di rilascio della certificazione emanata da Tecno Piemonte,
- sussistano circostanze suscettibili di influire negativamente sulle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- il Produttore abbia fatto rinuncia alla certificazione.

Tecno Piemonte, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

10. CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Si precisa che i provvedimenti descritti nel presente paragrafo, sono previsti dal Regolamento UE 305/11, che all'articolo 52 recita *“se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.”*

10.1 SOSPENSIONE

La sospensione della certificazione viene decisa da Tecno Piemonte a seguito:

- Di esplicita richiesta da parte del Cliente;
- Di decisioni prese da parte di Tecno Piemonte.

Sospensione su richiesta del cliente

Il cliente che ha la necessità di sospendere uno o più certificati, deve inviare a Tecno Piemonte richiesta scritta, anche a mezzo e-mail, indicandone le ragioni. La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte al Produttore per mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o PEC ed ha una durata prevista di 180 (centottanta) giorni lavorativi. Prima della scadenza prevista, e solo motivandone le ragioni, il cliente può richiedere una proroga di ulteriori 180 (centottanta) giorni lavorativi, scaduti i quali Tecno Piemonte procede all'annullamento d'ufficio. Il ripristino della validità dei certificati deve essere comunicato per iscritto da parte del Cliente entro le scadenze previste; Tecno Piemonte provvederà immediatamente alla riattivazione.

Sospensione su decisione da parte di Tecno Piemonte

Tecno Piemonte può decidere di sospendere una certificazione nei seguenti casi:

- Risccontro nel sistema di controllo del FPC di non conformità non risolte entro i tempi stabiliti;
- Mancato rispetto da parte del Produttore dei termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità riportate sul Rapporto d'Audit;
- Non osservanza di una prescrizione contenuta nel presente Regolamento;
- Introduzione da parte del Produttore di modifiche aventi significativa influenza sul sistema FPC che non siano state accettate da Tecno Piemonte;
- Mancata esecuzione delle attività di sorveglianza nei tempi prestabiliti;
- Rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli Audit di eventuali osservatori dell'Autorità competente di vigilanza;

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL
REGOLAMENTO UE 305/11 CPR**

- Mancato rispetto delle condizioni economiche concordate;
- Riscontro di (eventuali) giustificati e gravi reclami pervenuti a Tecno Piemonte;
- Uso scorretto della certificazione da parte del Produttore;
- Mancato rispetto delle condizioni di validità della certificazione;
- Mancato rispetto dei doveri del Produttore in possesso di certificazione;
- Ogni altra circostanza che Tecno Piemonte, a suo insindacabile giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo del processo produttivo

La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte al Produttore per mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o PEC, indicando le condizioni da intraprendere affinché il certificato riacquisti piena validità.

La sospensione preclude al Produttore l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione ha una durata di 180 (centottanta) giorni lavorativi, qualora non sia ripristinata entro tali termini Tecno Piemonte può procedere alla revoca d'ufficio. La sospensione potrà essere prolungata di ulteriori 180 (centottanta) giorni lavorativi, solo per motivate circostanze decise da Tecno Piemonte. Scaduto tale termine si procederà alla revoca definitiva della Certificazione.

Le spese sostenute da Tecno Piemonte, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico del Produttore certificato.

Durante il periodo di sospensione il Produttore **NON PUO' COMMERCIALIZZARE** i prodotti coperti dal Certificato sospeso.

Tecno Piemonte ha il dovere di rendere pubblico lo stato di sospensione del certificato; in caso abbia proceduto in tal senso, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca della sospensione. Tali attività sono pubblicate sul proprio sito web www.tecnopiemonte.com.

In caso il provvedimento di sospensione di qualsiasi tipo, Tecno Piemonte comunica il provvedimento ai Ministeri competenti (dettagliando le motivazioni che hanno portato alla sospensione) e solo per motivazioni tecniche agli organismi notificati GNB-CPR.

Tecno Piemonte si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione a terzi che ne facciano richiesta. Qualora durante il periodo di sospensione il Produttore viene meno ai suoi obblighi (es. utilizza il proprio certificato) Tecno Piemonte può agire per le vie legali.

La sospensione è annullata solo quando il Produttore ha soddisfatto alle condizioni stabilite da Tecno Piemonte, anche mediante audit supplementare se ritenuto necessario, a questo punto Tecno Piemonte provvede all'immediata revoca della sospensione, dandone ufficiale comunicazione.

Il ripristino del certificato è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che ne avevano causato la sospensione, anche mediante audit supplementare, se ritenuto necessario da Tecno Piemonte, che verifichi l'effettiva conformità del sistema FPC ai requisiti delle norme di riferimento.

10.2 REVOCA

La revoca della certificazione viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da Tecno Piemonte;
- persistenza nel non assolvere ai pagamenti dei servizi resi da Tecno Piemonte oltre 1 mese dalla comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata da Tecno Piemonte con lettera raccomandata o PEC;
- mancata accettazione del Produttore delle nuove condizioni economiche stabilite da Tecno Piemonte in occasione dell'eventuale modifica del contratto;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Tecno Piemonte per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza;
- fallimento o liquidazione del Produttore;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di Tecno Piemonte;
- altre violazioni gravi del Contratto.

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da Tecno Piemonte mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC. A seguito della revoca, il Produttore deve:

- restituire o distruggere l'originale del certificato;
- non utilizzare, a partire dalla data di comunicazione di revoca, per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di Tecno Piemonte, etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione di Prodotto;

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto già fabbricato in questione entro il termine, successivo alla scadenza, indicato da Tecno Piemonte.

Inoltre, Tecno Piemonte provvede a segnalare lo stato dei certificati del Produttore sul proprio Registro Certificati pubblicato sul sito web www.tecnopiemonte.com.

Tecno Piemonte comunica la revoca del certificato dettagliando le motivazioni che hanno portato a tale decisione ai Ministeri competenti e agli organismi notificati GNB-CPR.

Il Produttore nei cui confronti sia stato preso da parte di Tecno Piemonte un provvedimento di revoca, può ripresentare una Domanda di Certificazione soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che Tecno Piemonte ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo al provvedimento.

10.3 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Produttore può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- per cessazione della produzione del/i prodotto/i certificato/i nella/e Unità Produttiva/e indicata/e nella domanda di certificazione;
- cessione di ramo di Azienda a soggetto giuridico diverso dall'intestatario del Certificato;
- per disposizioni di legge;
- per variazione o modifica delle norme di riferimento;
- per non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento o del contratto;

La richiesta di rinuncia deve pervenire a Tecno Piemonte in forma scritta. Tecno Piemonte comunicherà l'annullamento della certificazione a mezzo raccomandata A/R o PEC.

La rinuncia obbliga il Produttore ad attuare tutte le azioni previste dal Par. 10.2 del presente Regolamento.

Tecno Piemonte, a seguito della rinuncia del Produttore provvederà ad aggiornare il Registro Certificati pubblicato sul sito web www.tecnopiemonte.com.

Se necessario, Tecno Piemonte prescrive al Produttore le azioni da intraprendere relativamente ai prodotti eventualmente già fabbricati e in giacenza in magazzino.

Tutte le rinunce vengono comunicate ai Ministeri competenti (dettagliando le motivazioni che hanno portato alla rinuncia).

Qualora il Produttore, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter del presente Regolamento.

11. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE

Qualora vengano apportate da Tecno Piemonte modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:

- della normativa di riferimento per il prodotto e/o dei Regolamenti Particolari;
- del presente Regolamento;
- delle tariffe.

Tecno Piemonte ne dà tempestiva comunicazione al Produttore. I Produttori sono tenuti a adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da Tecno Piemonte in base all'entità delle variazioni apportate.

I Produttori, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a Tecno Piemonte secondo le modalità indicate all'art. 10.3 del presente Regolamento. Tecno Piemonte si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del prodotto certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante ispezioni straordinaria e/o di Prove di valutazione delle prestazioni sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico del Produttore.

11.2 MODIFICHE APPORTATE DAL PRODUTTORE SUL PRODOTTO

Il Produttore che intenda apportare modifiche:

- al prodotto certificato;
- al processo di produzione;
- ai mezzi di produzione e prova;
- al Sistema Qualità;

suscettibili di influire sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, ne deve dare immediata comunicazione a Tecno Piemonte che provvederà a:

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- valutare la conformità delle modifiche ai requisiti dei Regolamenti di certificazione;
- comunicare al Produttore, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica effettuata dalla stessa, la eventuale necessità della ripetizione, completa o parziale, degli accertamenti di cui ai Par. 5 del presente Regolamento.
- notificare la non accettazione di tali modifiche, secondo quanto definito nel Par. 11.1.
Il Produttore, in caso di non accettazione delle decisioni di Tecno Piemonte, può rinunciare alla certificazione, purché ne dia comunicazione, secondo le modalità indicate al Par. 10.3 del presente Regolamento.

Le spese per i nuovi accertamenti sono a carico del Produttore.

11.3 ALTRE MODIFICHE

Modifiche organizzative e/o di ragione sociale o cambi di proprietà del Produttore consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informata per iscritto Tecno Piemonte;
- Tecno Piemonte abbia verificato che le modifiche siano conformi al Regolamento di Certificazione applicabile.

I costi connessi alle verifiche effettuate da Tecno Piemonte sono a carico del Produttore.

12. RESPONSABILITA' DI TECNO PIEMONTE

12.1 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Il personale interno di Tecno Piemonte, a tutti i livelli della sua organizzazione, ed eventualmente quello esterno, coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente al Produttore con il quale Tecno Piemonte mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale. Nel caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, Tecno Piemonte informerà il Produttore circa le informazioni fornite. Qualora istruita dal Produttore, Tecno Piemonte si considera irrevocabilmente autorizzata a trasmettere i verbali, i rapporti di prova, il certificato od ogni altra informazione ad una terza parte secondo l'attuale vigente legislazione sulla privacy.

12.2 TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG.TO UE 2016/679 DI SEGUITO 'GDPR')

In ossequio al GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali), TECNO PIEMONTE informa che presso l'archivio dell'Organismo verranno raccolti dati che riguardano il Produttore, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente Regolamento. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con l'accettazione e firma della Domanda di Certificazione come da Par. 5.2 del presente Regolamento, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Produttore.

Informativa Reg.to UE 2016/679

"TECNO PIEMONTE con sede legale in Via C. Pizzorno, 12 – 28078 Romagnano Sesia (NO), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di persone terze, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente si informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Produttore".

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e del presente Regolamento:

- gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività regolamentate dal presente Regolamento;
- programmazione e svolgimento delle attività regolamentate dal presente Regolamento.

Con l'accettazione della Domanda di Certificazione come da Par. 5.2 del presente Regolamento, si accetta che i dati personali verranno utilizzati solo per i fini sopracitati, ogni altro utilizzo verrà ritenuto non idoneo e di Sua esclusiva responsabilità."

12.3 ALTRE RESPONSABILITA'

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità Tecno Piemonte:

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione;
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione da parte del Produttore di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale;
- Verifica che il Sistema FPC dell'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, che rimane l'unica responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento;
- La Certificazione da parte di Tecno Piemonte del Sistema FPC non esime il Produttore dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di Tecno Piemonte stessa;
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Licenziatario o dai suoi prodotti, processi o servizi;
- Si impegna a mantenere costantemente aggiornato sul proprio sito internet il Registro che elenca i Produttori che hanno ottenuto la certificazione.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di Tecno Piemonte vengono definiti con tariffe specifiche per ogni tipologia di Certificazione. Il Produttore ha il diritto di rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate al Par. 11 del presente Regolamento; in assenza di rinuncia da parte del Produttore le variazioni tariffarie vengono applicate da Tecno Piemonte. Nel periodo di preavviso previsto al Par. 10.3 del presente Regolamento, al Produttore che si avvalga del diritto di rinuncia vengono praticate le tariffe, indicate nell'offerta, antecedenti le variazioni. Ogni richiesta di riemissione del Certificato, comporta il pagamento di un supplemento di tariffa, indicato nell'offerta. Gli importi rimangono invariati sino alla conclusione dell'intervento, salvo particolari condizioni (prove aggiuntive, ecc.); nel caso di sorveglianze annuali tali importi possono subire aggiornamenti.

13.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe relative alle attività inerenti alla certificazione devono essere versate a Tecno Piemonte nei modi e tempi definiti nell'offerta. Nel caso del Ricorso l'importo deve essere versato contestualmente all'inoltro del ricorso. Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Produttore avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, Tecno Piemonte è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio, da parte di Tecno Piemonte, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di sospensione o revoca della certificazione secondo quanto previsto al Par. 10 del presente Regolamento. La fattura sarà emessa a conclusione delle singole attività, salvo altri accordi indicati nell'offerta. Al 31 dicembre saranno in ogni caso fatturate, tenendo conto del progressivo dell'intervento, tutte le attività ancora in corso dell'anno.

14. RECLAMI, RICORSI E CONTROVERSIE

14.1 GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami possono provenire dalle parti interessate all'attività di certificazione/ispezione e devono essere inoltrati a Tecno Piemonte in forma scritta, esplicitando: la situazione oggetto di reclamo esaurientemente descritta, la motivazione del reclamo, il Nome e la firma di chi lo presenta. Tecno Piemonte provvederà a comunicare al reclamante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, la presa in carico del reclamo. Qualora Tecno Piemonte ritenga gli elementi forniti insufficienti ad una corretta valutazione del caso, contatta il reclamante per ottenere le necessarie delucidazioni; quindi, registra il reclamo ed avvia le procedure di indagini per verificarne la fondatezza.

La funzione che esamina il reclamo non deve aver preso parte al processo oggetto del reclamo e deve garantire competenza tecnica almeno pari a quella di chi ha condotto il processo; inoltre, la funzione deve essere gerarchicamente pari o superiore a quella che ha condotto il processo.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

L'esito delle indagini viene comunicato per iscritto al reclamante, unitamente alle eventuali azioni intraprese, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo.

Quando possibile, Tecno Piemonte fornisce a chi ha presentato il reclamo rapporti riguardanti lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e i risultati conseguiti.

Tecno Piemonte stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se ed in caso affermativo in quale misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, può presentare ricorso per iscritto all'attenzione del Direttore Generale di Tecno Piemonte.

14.2 GESTIONE DEI RICORSI

I ricorsi riguardano comunicazioni di Tecno Piemonte inerenti al risultato delle attività di valutazione della documentazione di ispezione o il rilascio, non rilascio, sospensione o annullamento della certificazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da Tecno Piemonte nell'ambito delle proprie attività. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso va indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al Direttore Generale di Tecno Piemonte entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di Tecno Piemonte. Deve essere firmato dal Legale Rappresentante che presenta ricorso, descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnato da documenti a sostegno delle motivazioni citate.

La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso; in tal caso Tecno Piemonte provvederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni.

Tecno Piemonte comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento stesso.

Il Direttore Generale incaricherà una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione/certificazione del committente (ad esempio un Ispettore qualificato da Tecno Piemonte che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione/certificazione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

Tale incaricato informerà il Direttore Generale, il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta (lettera raccomandata o PEC) all'organizzazione entro 3 (tre) mesi dal ricevimento, in modo da informare sull'esito dell'accertamento e sulle relative decisioni. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

14.3 CONTROVERSIE

Le Parti convengono che qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all'interpretazione dei documenti o all'esecuzione delle attività del presente Regolamento sarà soggetta a una procedura amichevole preventiva. Qualsiasi controversia sarà inizialmente sottoposta al rappresentante autorizzato di ciascuna parte, i quali collaboreranno in buona fede e faranno tutto il possibile per risolvere la controversia. Se le parti non sono in grado di risolvere la controversia entro quindici (15) giorni di calendario dal suo deferimento, ciascuna parte potrà avvalersi dei diritti o dei rimedi a sua disposizione ai sensi della legge applicabile.

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di Tecno Piemonte che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza del foro di Brescia.

15. REGOLE PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

15.1 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accREDITamento. Il marchio o il riferimento all'accREDITamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accREDITamento. Nella concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri Clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento ACCREDIA RG-09.

15.2 L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti di questo Organismo, è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo, ed in conformità alle regole indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti di questo Organismo è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'Ente di AccredITamento" e al centro la sagoma dell'Italia (come da figura 3 paragrafo 12 del Regolamento RG-09 di ACCREDIA). Esso non comprende né le sigle degli schemi di accREDITamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- 15.3 Inoltre, Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto, o in altra maniera comunque fuorviante.
- 15.4 L'OdC di prodotti ha facoltà di concedere all'intestatario della certificazione l'uso del Marchio ACCREDIA sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni, nei termini previsti nel precedente punto 15.2. L'abbinamento dei due Marchi su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti rientranti nello scopo di accreditamento.
- 15.5 Nel caso in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali del logo ACCREDIA (Figura 3 - Paragrafo 12 del Regolamento RG-09 di Accredia), l'utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell'OdC deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- Al prodotto o all'imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riproducente la Figura 3 Paragrafo 12 del Regolamento RG-09 di Accredia, anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile;
 - L'intestatario della certificazione adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all'ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la Figura 3 del Regolamento RG-09 di Accredia, anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime consentite, sempre nel rispetto delle proporzioni.
- 17.6 Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, ecc..).

16. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

Tecno Piemonte si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con il Produttore la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati di firmare i rapporti;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le prescrizioni impartite dal Produttore;
- tutelare i diritti di proprietà del Produttore, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali sub-fornitori e/o del personale ispettivo esterno.
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Tecno Piemonte, in quanto Organismo Notificato, informa il Richiedente circa i propri obblighi derivanti dai regolamenti di notifica e di accreditamento a cui è sottoposta.

In particolare, in riferimento al regolamento Europeo 305/11, art. 53, Tecno Piemonte è tenuta rispettare gli obblighi di seguito riportati.

1. Tecno Piemonte deve informare l'autorità notificante:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2. Tecno Piemonte deve fornire agli altri organismi notificati ai sensi del Regolamento UE 305/11 stesso che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.